



ITALIA  
EXPO MILANO 2015



CONFINDUSTRIA

COMMISSIONI RIUNITE 10<sup>a</sup>  
(Industria, commercio, turismo)  
E 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni  
ambientali)

Senato della Repubblica

23 aprile 2015

Audizione Parlamentare



ITALIA  
EXPO MILANO 2015



CONFINDUSTRIA

# Audizione Parlamentare

Schema di decreto legislativo  
recante attuazione della direttiva  
2012/18/UE relativa al controllo  
del pericolo di incidenti rilevanti  
connessi con determinate  
sostanze pericolose

Atto del Governo n.154

A cura di:  
Andrea Bianchi

*Direttore Area Politiche industriali  
Confindustria*

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

Vi ringraziamo per l'invito a partecipare a questa audizione, che ci consente di condividere con Voi alcune considerazioni sullo schema di decreto attuativo recante attuazione della Direttiva 2012/18/UE, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

In questo ambito ci limitiamo a delle riflessioni di carattere generale su alcuni degli aspetti più rilevanti del provvedimento, rinviando al documento che Vi consegniamo in allegato le nostre osservazioni di dettaglio sugli aspetti di più specifico interesse per le imprese.

Innanzitutto, vorremmo potervi fornire alcune considerazioni sull'impostazione seguita nel predisporre il testo dello schema di decreto legislativo, il quale appare, nel suo complesso, abbastanza aderente alla Direttiva 2012/18/UE.

Un aspetto di impostazione giudicato interessante e potenzialmente positivo è il tentativo di proporre una sorta di "testo unico" in materia, inserendo in allegato i contenuti di tutti i DM previsti dall'attuale normativa di riferimento, ossia il D. Lgs. 334/99 (nuovi allegati da 1 a 6 e da A a M).

Confindustria, peraltro, auspica che il recepimento della Direttiva 2012/18/UE avvenga nel rispetto dei criteri direttivi generali fissati all'art. 32 della Legge 234/2012, che stabiliscono il divieto di *"prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolamentazione superiori a quelli richiesti dalle direttive"*. Pertanto vanno evitate le disposizioni applicative non in linea con quanto stabilito dalla direttiva, sia con riferimento al campo di applicazione sia agli adempimenti connessi con la gestione del rischio di incidente rilevante.

Nel passare alle considerazioni di carattere generale, va innanzitutto fatta una doverosa premessa relativa al campo di applicazione della "normativa Seveso": uno degli aspetti che può influire sul numero e la dimensione degli impianti rientranti nel campo di applicazione della normativa in oggetto è legato all'attuazione della normativa relativa alle sostanze e alle miscele pericolose (i famosi Regolamenti "REACH", relativo alla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, e "CLP", relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele), che porta ad una costante nuova classificazione o riclassificazione delle sostanze, aumentando sempre più il novero delle "sostanze pericolose". Dunque, una diversa classificazione delle sostanze (ad es. la nuova classificazione dell'ossido di zinco – ora classificato pericoloso per l'ambiente acquatico) rischia di far ricadere nel campo di applicazione anche aziende di piccola e piccolissima dimensione. Sarebbe quindi ragionevole valutare se e in che modo contemperare da un lato la volontà di elevata tutela ambientale con l'esigenza di garantire alla normativa Seveso il carattere di "normativa speciale", quindi

riservata a un numero e una dimensione di impianto ben definita, al fine di assicurare quell'elevato livello di controllo che lo scenario impone.

Sempre a livello generale, un particolare riferimento merita il tema dell'attribuzione delle competenze amministrative tra Stato e Regioni. Confindustria ritiene che lo schema di decreto legislativo - stante l'attuale quadro giuridico derivante dalle previsioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 112/98 - riesca a garantire un giusto coordinamento tra Stato e Regioni, nell'ottica di assicurare la necessaria omogeneità a livello nazionale nella gestione dei diversi adempimenti posti a carico dei gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con particolare riferimento a quelli strategici per i quali è necessario garantire la competenza a livello nazionale.

Qui di seguito si riportano alcune considerazioni su questioni giudicate prioritarie per il sistema industriale, a cui fanno seguito considerazioni di dettaglio ricomprese nell'allegato tecnico, di cui abbiamo fatto cenno.

### **Procedure amministrative di prevenzione incendi applicabili alle attività a rischio di incidenti rilevanti (art. 30 e Allegato L)**

L'allegato L allo schema di decreto legislativo di recepimento prevede **disposizioni apprezzabili in termini di semplificazione per le nuove attività**, evitando quindi duplicazioni e sovrapposizioni amministrative di valutazioni, istruttorie e sopralluoghi per i nuovi progetti o modifiche sostanziali. **Al contrario, per le attività ed impianti esistenti presenta alcune pesanti criticità per l'operatività quotidiana degli impianti**, prevedendo complessità e duplicazioni negli iter amministrativi ed autorizzativi, con conseguente perdita di produzione, riduzione di efficienza e flessibilità nella gestione operativa e quotidiana degli stabilimenti, in particolare quelli a ciclo continuo. Certamente la disposizione va in direzione contraria alle necessarie ed auspiccate semplificazioni procedurali.

Pertanto, **si richiede una revisione del testo dell'Allegato L** al fine di favorire una rapida ed essenziale conclusione dell'iter amministrativi in oggetto, evitando duplicazioni di adempimenti amministrativi, **fermo restando il mantenimento della garanzia di sicurezza delle operazioni.**

Il riferimento è, in particolare, alle disposizioni in materia di:

- **riesame del rapporto di sicurezza e conseguente rinnovo del certificato di conformità antincendio**, per le quali risulta necessario modificare il punto n° 4 dell'Allegato L eliminando il riferimento al possesso del certificato di prevenzione incendi, al fine di garantire la possibilità di poter utilizzare le semplificazioni procedurali anche per le attività per le quali non si è ancora concluso il rilascio del certificato di prevenzione incendi;
- **modifiche che non comportano aggravio del preesistente livello di rischio**, per le quali risulta necessario modificare il punto n° 5 dell'Allegato L indicando che l'obbligo di presentazione della segnalazione di inizio

attività (c.d. SCIA) ai fini antincendio è assolta dalla presentazione della dichiarazione di non aggravio, integrata - per gli aspetti relativi alla normativa in materia di prevenzione incendi - da apposita e specifica relazione tecnica ed elaborati grafici. Tale revisione del citato punto n° 5 garantirebbe un'effettiva ed essenziale semplificazione degli iter amministrativi, evitando duplicazioni di procedure e di valutazioni;

- **interventi di semplice manutenzione** (di cui al punto n° 3 dell'allegato D), per i quali risulterebbe necessario indicare che gli stessi non risultano rilevanti neanche ai fini della normativa in materia di prevenzione incendi, operando una specifica integrazione in tal senso del punto n° 5 dell'allegato L;
- **disposizioni transitorie**, tramite l'eliminazione del punto 8.2. dell'allegato L, al fine di consentire anche alle attività esistenti con istruttoria di valutazione del rapporto di sicurezza conclusa e certificato di prevenzione incendi non rilasciato alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo di poter applicare le semplificazioni procedurali indicate nei punti precedenti dello stesso allegato L.

### **Razionalizzazione della richiesta di dati per la notifica (art. 13 e Allegato 5)**

Con particolare riguardo alle Notifiche (allegato 5 allo schema di decreto) si prevede l'obbligo di inviare all'Autorità competente **tutte** le Schede di sicurezza delle sostanze pericolose presenti in stabilimento (che potrebbero essere presenti in numero elevato, fino a qualche centinaio) e di ripresentare la notifica ogni volta che una Scheda Dati di Sicurezza - SDS - subisce una variazione (fattispecie assai frequente). Questa disposizione, in contrasto con la direttiva 2012/18/UE che parla di "sostanze interessate" ed estensiva di quanto oggi richiesto dal D.Lgs. 334/99, dovrebbe essere eliminata in quanto impraticabile, anche considerato il fatto che l'allegato 5 contiene ben 7 sezioni di informazione di dettaglio da fornire e che l'attuale normativa relativa alle sostanze e alle miscele (i già richiamati Regolamento REACH e CLP) impongono una elevata frequenza di aggiornamento della classificazione delle sostanze e delle relative SDS.

Riportare l'elenco delle singole sostanze è, dunque, in molti casi un'operazione non gestibile e comunque lunga e complessa, che confonde la lettura e non aggiunge nulla alla conoscenza sui rischi. Poiché la situazione può essere molto diversa da caso a caso (si può passare da poche sostanze a migliaia), oltre al quantitativo complessivo dichiarato per categoria è opportuno riportare in dettaglio solo le principali sostanze presenti in ogni categoria, per pericolosità e quantità.

### **Rapporto di Sicurezza (art. 15 e Allegato C)**

Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore è tenuto a redigere un Rapporto di Sicurezza. In Allegato C è riportato il nuovo standard da seguire: le novità sono molteplici e si riscontrano varie criticità. L'intero impianto è

diventato estremamente complesso. Si propone quindi di lasciare invariata l'attuale normativa e di non introdurre appesantimenti a carico del gestore in termini di qualità e quantità delle informazioni e dei dati da fornire, molti dei quali peraltro già in possesso o di pertinenza della Pubblica Amministrazione.

### **Osservazioni del pubblico (art. 24)**

Rileviamo l'opportunità di inserire un termine per la presentazione delle osservazioni del pubblico di cui all'art. 24 comma 5, così come previsto da tutte le altre normative ambientali che prevedono tale consultazione (es: Valutazione di Impatto Ambientale - VIA 60 giorni ed Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA 30 giorni). L'attuale testo reca implicitamente un termine solo in relazione ai progetti soggetti contestualmente a VIA ed infatti prevede che per questi progetti il parere venga reso nell'ambito del procedimento VIA nelle modalità previste per tale contesto. Per tutti gli altri progetti prevede che il parere sia reso prima della conclusione del procedimento, con tutto ciò che ne consegue.

### **Ispezioni, controlli e tariffe (art. 27 e Allegato H e I)**

Si ritiene opportuno segnalare la necessità di razionalizzare le fasi di controllo e le ispezioni previste della normativa, affinché siano adeguate al tipo di stabilimento. Ciò al fine di evitare inutili appesantimenti burocratici e duplicazione dei costi. Questo principio ad oggi sembra essere disatteso.

A tal fine, riteniamo utile:

- valorizzare i sistemi di certificazione pertinenti al fine di definire un piano di ispezioni cadenzato che ne tenga conto in termini di frequenza e di costi (i.e. tariffe);
- prevedere che, come avviene per la redazione della Politica di Prevenzione, l'effettuazione delle ispezioni sia proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti e che le verifiche successive alla prima tengano conto delle risultanze di quelle precedenti, evitando una duplicazione di esame degli elementi invariati;
- è necessario rivedere il sistema di sconti previsto per le tariffe relative alle Ispezioni, che ad oggi non tiene conto degli stabilimenti che non sono in regime di AIA.

Per le modalità di intervento sul testo, anche in questo caso rimandiamo all'allegato tecnico.

### **Sanzioni (art. 28)**

La proposta muove nella direzione di rimodulare l'apparato sanzionatorio in una logica di proporzionalità.

Con riferimento alle modifiche apportate all'apparato sanzionatorio si condivide l'introduzione della sanzione dell'ammenda in alternativa all'arresto; si rileva tuttavia che il valore massimo dell'ammenda va adeguato a quanto previsto dall'articolo 26 del codice penale, che detta i minimi e i massimi edittali per tale sanzione.

## ALLEGATO

### CONSIDERAZIONI DI DETTAGLIO SULL'ARTICOLATO

#### Art. 3 – “Definizioni” - comma 1, lett. u)

E' opportuno circoscrivere le ONG portatrici dell'interesse qualificato a quelle associazioni individuate in base all'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n.349, nella logica di razionalizzare e selezionare gli interlocutori sulla base delle competenze, al fine di evitare che le politiche industriali, ancorché compatibili con la tutela dell'ambiente, trovino opposizioni non supportate da competenze tecnico/scientifiche adeguate.

Proposta di modifica:

u) "pubblico interessato": il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1 , o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, si considerano portatrici di un siffatto interesse.

Inoltre, con riferimento alla partecipazione del pubblico al processo decisionale, pare opportuno prevedere un termine per l'espressione delle osservazioni del pubblico al fine di garantire il rispetto dei termini di chiusura del procedimento (cfr. art. 24 “Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale”).

#### Art. 13 – Notifica

Al Comma 7. Modificare in “Il gestore aggiorna **tempestivamente** la notifica di cui al comma 1 e le sezioni informative di cui all'allegato 5, **al verificarsi** dei seguenti eventi:”

Comma 7 lettera a). Per un maggior raccordo con l'Allegato D, nel quale, al punto 2, viene prevista la procedura di non aggravio del rischio al punto 2, si richiede di **eliminare**, all'art. 13, comma 7, lettera a), le parole "**decremento significativo**” e **modificare** come segue: “... ad esempio un aumento delle quantità che determina un aggravio del rischio”.

Comma 7 lettera d). L'aggiornamento della notifica, in particolare per quanto previsto alla lettera d), può risultare estremamente oneroso e non fattibile per l'assenza di informazioni dall'esterno dello stabilimento. Si richiede pertanto di limitare la portata della previsione di cui alla lettera d) riprendendo esattamente il testo comunitario. **Modificare come segue: “d) variazione significativa delle informazioni di cui al comma 2, dalla lettera da a) alla lettera c)”**.



Art. 14 – “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti”

Comma 4: Si segnala la discrepanza con la direttiva comunitaria per i tempi di aggiornamento della politica che rimangono di 2 anni, anziché 5 come previsto dalla direttiva.

Art. 15 – “Rapporto di Sicurezza”

Comma 1: Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. In Allegato C è riportato il nuovo standard da seguire. Le novità sono molteplici e quindi si rimanda all’analisi di dettaglio dell’allegato per le diverse criticità riscontrate.

Comma 8: Da valutare l’opportunità di specificare che la ripresentazione quinquennale avvenga a partire dalla conclusione dell’istruttoria e non dall’ultima presentazione del RdS, dato che spesso con l’istruttoria vengono richieste modifiche e integrazioni e può accadere che la ripresentazione avvenga a breve distanza dall’istruzione della pratica. **Modificare come segue: “a) almeno ogni cinque anni dalla conclusione dell’istruttoria;”**

Art. 16 – “Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza”

Comma 2 **Aggiungere “Ove l’attività non preveda una nuova costruzione, ma solo l’incremento dei quantitativi delle sostanze presenti occorre presentare direttamente il rapporto di sicurezza definitivo”**

Art. 17 – “Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza”

Comma 5: Al comma 5 si riprende la dizione dell’art. 21, comma 5 del D.Lgs. 334/99. E’ importante che venga assicurato e garantito il rispetto del dettato laddove prevede la partecipazione sistematica del gestore dell’impianto alle riunioni del CTR al fine di agevolare la rapida conclusione in contraddittorio dell’istruttoria.

Art. 18 - Modifiche di uno stabilimento

Comma 1: L’Allegato relativo alle modifiche è riportato in Allegato D. È opportuno modificare l’allegato D in funzione dell’esperienza applicativa. La comunicazione all’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è totalmente scollegata dal procedimento di istruttoria al CTR e normalmente è inattuata. Inoltre la precisazione è pleonastica dato che l’assoggettabilità è indipendente dall’autorizzazione Seveso. **Eliminare il punto c) “comunica la modifica all’autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.”**

Art. 20 - Piano di Emergenza interno

Comma 2 punto c): Viene detto che Il piano di emergenza interna contiene almeno le informazioni di cui all’allegato 4, punto 1, ed e’ predisposto allo scopo di: ... c) informare adeguatamente la popolazione, i lavoratori, e i servizi o le



autorità locali competenti; **cancellare il riferimento alla popolazione, in quanto non oggetto del PEI**

Art. 22 – “Assetto del territorio e del controllo dell’urbanizzazione”

Comma 3, lett. c: Il concetto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali va rinforzato mutuando dalla zonizzazione acustica il principio di non procedere per salti bruschi tra differenti zone di compatibilità. **Aggiungere, in calce alla lettera c: “, e della necessaria gradualità nel passaggio tra differenti aree di compatibilità territoriale tra aree limitrofe.”**

Art. 27 – “Ispezioni”

Comma 1: Le ispezioni devono essere adeguate al tipo di stabilimento. Inoltre, così come per la redazione della Politica di Prevenzione, anche l’effettuazione delle ispezioni deve essere proporzionata ai pericoli di incidenti rilevanti e, per le verifiche successive alla prima, deve tenere conto delle risultanze delle verifiche precedenti, senza riesaminare tutto il SGS ogni volta. Il fine è quello di limitare la durata delle ispezioni; per quanto riguarda la frequenza, è fortemente auspicabile che il piano di ispezioni venga predisposto e preveda tempi più lunghi della frequenza 1 anno (per SS) e 3 anni (per SI). Vedi note su Allegato H.

Comma 4: Le ispezioni, in particolare quelle annuali, è bene non affrontino sempre tutti i punti della norma. Si possono pertanto distinguere le ispezioni, differenziando quelle annuali nei contenuti (visita completa/ visita di mantenimento, sulla scorta di quanto applicato nelle ispezioni dei sistemi certificati; ad es. completa triennale anche per le soglie superiori). **Aggiungere “I Programmi di ispezione vengono differenziati tra visite complete e visite di mantenimento”.**

Comma 10: Si ritiene opportuno modificare il coordinamento con il REACH come segue: **“Ove possibile, le ispezioni ai fini del presente decreto sono coordinate con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l’attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3, lettera h).”**

## **CONSIDERAZIONI DI DETTAGLIO SUGLI ALLEGATI**

### **Allegato 5 – “Modulo unificato per la Notifica di cui all’art.11 e per l’informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori di cui all’art.22”**

- Sezione B, quadro 1: Riportare l’elenco delle singole sostanze è in molti casi un’operazione non gestibile e comunque lunga e complessa, che confonde la lettura e non aggiunge nulla alla conoscenza sui rischi. Poiché la situazione può essere molto diversa da caso a caso (si può passare da poche sostanze a migliaia, identificate magari solo da un nome commerciale), oltre al quantitativo complessivo dichiarato per categoria è opportuno riportare in dettaglio solo le principali sostanze presenti in ogni categoria, per pericolosità e quantità. **Modificare “Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l’elenco delle principali sostanze per pericolosità e quantità, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche.”**
- Sezione B, quadro 2: Procedere in analogia al quadro 1. **Modificare “(2) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l’elenco delle denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonché le caratteristiche delle principali sostanze per pericolosità e quantità.”**
- Sezione L: Le informazioni richieste (Comportamento da seguire, Tipologia di allerta alla popolazione, Presidi di pronto intervento/soccorso) possono essere fornite solo dalla Prefettura, non avendo il gestore alcun titolo per sostituirsi in merito. Per quanto riguarda il Punto 3, il link al sito della Prefettura è già richiesto nella Sezione M. **Modificare: “1 - Informazioni estratte dal Piano di Emergenza Esterna (PEE) se disponibili. Qualora il PEE non sia stato ancora predisposto, le informazioni sono desunte dal Rapporto di sicurezza o dal Piano di Emergenza Interna (PEI). 2 - In caso di incidente devono essere comunque seguite tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza. 3 - Nel caso indicare dove tali informazioni sono disponibili in forma elettronica.”**
- Sezione M: Introdurre le coordinate georeferenziate dei punti di rilascio è un forte aggravio lavorativo. Introdurre le coordinate di un poligono, come richiesto alla nota (\*), non è possibile, per cui si può al più inserire il centro e precisarlo tra le note. Introdurre il tempo di arrivo (\*\*) e il tempo di propagazione orizzontale (\*\*\*) non tiene conto della credibilità dell’evento (come invece avviene per le zone di danno), oltre ad essere di difficile determinazione. In realtà chiedere notizie in particolare sul tempo di propagazione orizzontale equivale a chiedere di dichiarare anticipatamente un possibile incidente ambientale da comunicare alla Commissione Europea. **Modificare: (\*\*) Se ragionevolmente credibile indicare il tempo di arrivo in direzione orizzontale al primo elemento**

**ambientale/territoriale sensibile tramite acque superficiali, acque sotterranee e suolo**

**Allegato B - Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti**

- 2.2.3: Dal 2013 è iniziata la revisione di tutti i Sistemi di Gestione volontari, tra cui ISO 9001 (previsione 9001:2015) e ISO 14001 (previsione 14001:2015) e lo sviluppo di un nuovo standard ISO 45001 che sostituirà il BS OHSAS 18001:2007 (previsione 45001:2016). Le nuove revisioni garantiranno una struttura di alto livello (High Level Structure) con una comune terminologia e uguale organizzazione in paragrafi. Le nuove norme volontarie si presenteranno quindi come un corpo di strumenti per il controllo di tutti i rischi di un'organizzazione, da quelli relativi al proprio core business a quelli relativi all'ambiente ed alla salute e sicurezza dei lavoratori, ivi compresi i rischi di incidente rilevante. Le esigenze di integrazione dei sistemi fanno sì che anche il SGS PIR debba rispondere ad una struttura comune agli altri sistemi. Occorre prevedere un sistema premiale in tal senso. **Modificare: “2.2.3. La struttura generale del sistema di gestione della sicurezza, così come definito al punto 2.2.2, deve rispondere allo stato dell'arte in materia. In particolare, qualora il sistema sia integrato per gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incidenti rilevanti con le norme ISO aggiornate della serie 14000 o 45000 o 9000 o con la versione più aggiornata del regolamento comunitario EMAS, detto sistema di gestione corrisponde allo stato dell'arte.”**
- APPENDICE 1: La cadenza trimestrale risulta non compatibile con gli interventi in aula che potrebbero essere sostituiti con altre modalità di erogazione indiretta. Mentre l'attività di verifica e di aula potrebbe essere erogata con cadenza annuale in modo più approfondito e sicuramente in occasione di modifiche di rilievo. L'effettuazione dell'informazione in modo continuo e ripetitivo non è infatti un elemento di maggiore conoscenza, ma al contrario tende ad allontanare dall'approfondimento. **Modificare: “1.3. Il gestore è tenuto ad informare, almeno ogni anno per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore, ed ogni volta che intervengano modifiche all'attività i lavoratori sulle informazioni di cui al punto 1.1. e la documentazione di cui al punto 1.2 ...”**

## **Allegato C - Criteri, dati e informazioni per la redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza**

Per gli stabilimenti di soglia superiore, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza. In Allegato C è riportato il nuovo standard. Le novità sono molteplici. In generale le informazioni richieste sono cresciute a dismisura portando a un possibile raddoppio dei contenuti dello stesso. In particolare sono richieste cartografie georeferenziate per tutte le informazioni di tipo grafico, dati ambientali (indagini geognostiche degli ultimi cinque anni, informazioni meteo aggiornate, dati idrogeologici), informazioni urbanistiche, informazioni sui flussi di materie prime, etc. , caricando lo stabilimento di un compito che spesso dovrebbe essere deputato all'ente pubblico o di controllo. E' difficile formulare modifiche puntuali della singola informazione richiesta nell'Allegato perché l'intero impianto è diventato estremamente complesso. Di seguito si riportano solo alcune puntuali richieste di modifiche per aspetti che potrebbero risultare potenzialmente pericolosi nella formulazione.

- A.2.3 Fornire la planimetria generale, in scala collegata alle dimensioni dello stabilimento e, **comunque indicativamente**, non inferiore a 1:500, con l'indicazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze riportate nell'allegato 1 del presente decreto e delle parti critiche di cui al successivo punto C.4.1.
- C.4 Analisi degli eventi incidentali – C.4.1 cause esterne: lo studio delle cause esterne è contestualizzato correttamente nella sezione in oggetto. Risulta non praticabile valutare le cause esterne indotte da siti di attività non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto Seveso. Tale fattispecie di analisi dovrebbe prevedere la partecipazione al processo di stesura del RdS delle aziende confinanti con un buon livello di condivisione delle informazioni sito-specifiche. Si evidenzia che il gestore non ha mandato di polizia giudiziaria e non può imporre nulla alle aziende confinanti, mentre deve informare queste ultime in caso di interessamento delle stesse nelle proprie aree di danno. Parimenti è non praticabile considerare cause esterne connesse con sviluppi urbanistici/insediamenti situati in prossimità dello stabilimento. Al più dovrebbe essere il comune a valutare la fattibilità degli interventi di sviluppi urbanistici/insediamenti anche alla luce di cause incidentali che potrebbero incidere sulla esistente realtà industriale. **Modificare in: “- cause operative, - cause esterne, se a conoscenza del gestore, - cause naturali, come terremoti o inondazioni.”**

**Allegato D - Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.**

- 1.1 Individuazione delle modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidente rilevante.  
L'esperienza applicativa evidenzia che non vi è chiarezza nell'interpretazione dell'incremento di sostanze all'interno della medesima categoria. Poiché l'incremento viene evidenziato dal calcolo della somma pesata, si suggerisce di sostituire il secondo trattino con il seguente. **Sostituire il secondo trattino con il seguente: "- della somma pesata delle quantità di sostanze pericolose appartenenti al medesimo gruppo di pericolosità, ovvero (cfr. Allegato I parti 1 e 2, nota 4): a) sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1; b) sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1; c) sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1. Le disposizioni pertinenti si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) ha un incremento pari o superiore al 25%"**

L'incremento dovrebbe essere calcolato solo rispetto alle sostanze o alle somme pesate riferite alla Colonna 3. Infatti un aggravio di rischio per uno stabilimento di soglia inferiore non è un procedimento autorizzativo (al contrario di quanto avviene per uno stabilimento di soglia superiore). Di conseguenza, sempre per uno stabilimento di soglia inferiore, non esiste alcuna distinzione tra un non aggravio ed un aggravio del rischio. Al contrario, se l'incremento comporta il passaggio da uno stabilimento non soggetto a Seveso ad uno stabilimento di soglia inferiore (caso previsto dal punto 2) dell'art. 1.1) l'aggravio è evidente perché partono gli obblighi per l'entrata in Seveso. Si propone pertanto di aggiungere quanto a margine riportato. **Aggiungere ad entrambi i trattini: "La verifica va effettuata con i quantitativi di soglia dell'Allegato 1, parti 1 e 2, colonna 3"**.

Al punto 4 del sottopunto 1.1 si ritiene opportuno **eliminare** ~~"lo smantellamento o la riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o di sistemi ausiliari di sicurezza"~~.

- 2.1 Indicazione sui contenuti della dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti. Modificare la dizione del secondo trattino, commi a) e d), secondo quanto proposto all'art. 1.1. **Sostituire il secondo trattino dei commi a) e d) con il seguente: "- della somma pesata delle quantità di sostanze pericolose appartenenti al medesimo gruppo di pericolosità, ovvero (cfr. Allegato I parti 1 e 2, nota 4): a) sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della**

**parte 1; b) sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1; c) sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1. Le disposizioni pertinenti si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) ha un incremento inferiore al 25%”.**

- Vedi quanto proposto all’art. 1.1 anche per il 2.1. **Aggiungere ad entrambi i trattini: “La verifica va effettuata con i quantitativi di soglia dell’Allegato I parti 1 e 2 colonna 3”.**
- Aggiungere la precisazione che l’incremento del 25% non si applica se non si superano le soglie dell’Allegato 1, parti 1 e 2, colonna 2. **Aggiungere: “e) se la modifica comporta il non superamento delle soglie dell’Allegato I, parti 1 e 2, colonna 2;”.**
- La procedura di non aggravio del rischio dovrebbe comprendere anche gli adempimenti relativi al certificato di prevenzione incendi: il comma 6 dell’art. 2 del DPR 151/2011 è infatti stato abrogato dall D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125: in assenza di questa esclusione, tutte le modifiche di sostanze dovrebbero essere oggetto di modifiche al progetto di prevenzione incendi con tempi diversi da quelli compatibili con la normale operatività delle imprese che operano nei settori dello stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esempio.
- E' molto importante per le aziende lasciare una forma semplificata di comunicazione per tutte le modifiche non sostanziali e il decremento delle quantità così come la riduzione della capacità di stoccaggio sono di fatto modifiche non sostanziali che oggi vengono gestite in modo snello con la procedura di non aggravio del rischio.

## **Allegato G - Regolamento per la consultazione della popolazione sui Piani di emergenza esterni**

Forme di consultazione della popolazione.

Le modalità di consultazione devono permettere la formulazione di quesiti, istanze e chiarimenti. Sulla base di innumerevoli esperienze pregresse, nulla di tutto ciò viene raggiunto tramite assemblee pubbliche generalmente caratterizzate da specifici gruppi di interesse. Al contrario particolarmente efficaci risultano gli strumenti di comunicazione collegati alla divulgazione dei Piani di emergenza comunali ed intercomunali. **Modificare: “Il Prefetto, ai fini di cui all'art. 21, comma 9, del presente decreto, nel corso della predisposizione del Piano di emergenza esterna e, comunque, prima della sua adozione, procede, d'intesa con il comune o con i comuni interessati, alla consultazione della popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.” Aggiungere: “Il Prefetto d'intesa con il comune o con i comuni interessati collabora per la divulgazione dei Piani di Emergenza comunali nei quali sono inserite le informazioni tratte dai Piani di Emergenza Esterni”.**

## **Allegato H - Criteri per la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni**

Vengono riportati i criteri per la definizione degli scopi dell'ispezione, della composizione del gruppo di lavoro, delle modalità di conduzione e delle risultanze attese. Sono indicati i documenti che devono essere trasmessi e le evidenze che devono essere raccolte. Da quanto scritto sembrerebbe che tutte le ispezioni debbano completare tutti i punti della norma. Le ispezioni, in particolare quelle annuali, è bene non affrontino sempre tutti i punti della norma. Si possono pertanto distinguere le ispezioni in particolare quelle annuali nei contenuti (visita completa/ visita di mantenimento, sulla scorta di quanto applicato nelle ispezioni dei sistemi certificati; ad es. completa triennale anche per le soglie superiori). Si propone quindi di prevedere un criterio per diversificare le ispezioni tra quelle complete e quelle di mantenimento.



## **Allegato I - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli**

Oltre ad eliminare la tariffa per la notifica, è necessario rivedere il sistema di sconti previsto per le tariffe relative alle Ispezioni, che ad oggi non tiene conto degli stabilimenti che non sono in regime di AIA. **Eliminare Appendice 1 – Tariffe – Tabella IV. Sostituire art. 3, secondo capoverso con: “Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. - sconto del 20% per stabilimenti in possesso di certificazioni (EMAS, integrate secondo schema High Level Structure ad es. con ISO 14001, ISO 45001, etc. e sottoposte a verifica secondo UNI TS 11226) - sconto del 30% per stabilimenti soggetti ad AIA e in possesso delle suddette certificazioni.”**

Pare infine opportuno inserire un chiarimento nella logica di prevedere che sia oggetto della determinazione della tariffa (per l'appartenenza alla Classe 1) solo l'attività principale e non la presenza di sostanze ulteriori impiegate in attività accessorie (es. sostanze utilizzate per manutenzione o stoccaggio carburanti per mezzi aziendali).

A integrazione si riporta qui di seguito una simulazione di impatto economico derivante dalla possibile implementazione delle nuove norme.

*Le ispezioni successive alla prima (pari a 5440 Euro, come da Allegato I tabella II), hanno una tariffa troppo onerosa tenendo conto che le ispezioni successive vengono effettuate su base annuale e talvolta con maggior frequenza. Ciò comporterebbe un minimo di 27000 Euro nell'arco dei 5 anni . Al riguardo si ritiene ragionevole proporre, per dette ispezioni successive alla prima, un contenimento minimo a 4000 Euro ( vs 5440) corrispondente al 50% della prima visita ispettiva ( che è pari a 8100 Euro) che ovviamente è di per se molto più impegnativa ed esaustiva della prima.*

*Il riesame del RDS ha una tariffa di 8100 Euro ( anche assumendo avvenga ogni 5 anni massimo), che appare avere una tariffa simile alla tariffa istruttoria per nuovi impianti (pari a 10800 Euro ) e modifiche con aggravio pari a 2700 Euro (ambidue i casi sono quindi già tariffati a parte; ci si chiede quindi quali siano le ragioni per le quali stabilire la nuova tariffa). Al riguardo si ritiene ragionevole proporre che per i riesami RDS le tariffe vengano ridotte almeno del 50% (per la classe 5 da 8100 a 4000 Euro ) .*

*Inoltre è stata aggiunta anche una tariffa di sull'esame delle notifiche (cfr. art. 13, co. 9 e Allegato I), che sebbene di per sé potrebbe apparire ragionevole qualora una tantum ( 412 Euro per la classe 5), risulta difficilmente giustificabile in quanto sulla base dei prevedibili aggiornamenti richiesti per le stesse (impropriamente previsto dall'ultima bozza disponibile del Decreto ogni volta che cambia il contesto esterno) le notifiche potrebbero moltiplicarsi. In sintesi da un calcolo di larga massima la somma delle tariffe comporterebbe, nell'arco dei 5 anni, un esborso minimo di circa 63000 Euro per sito di classe 5, ( assumendo 1 nuovo impianto, 3 modifiche con aggravio rischio, 1 riesame RDS, 1 prima verifica ispettiva, 5 visite ispettive successive, 3 aggiornamenti notifiche ). Risulta pertanto evidente l'insostenibilità della richiesta, trattandosi di costi “ minimi” sproporzionati*

## **Allegato L - Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore**

Si riportano qui di seguito alcune criticità individuate nella formulazione dell'Allegato L.

- **Rinnovo periodico del rapporto di sicurezza ed attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (punto n° 4 dell'Allegato L).**

Nell'Allegato L si fa riferimento solo alle attività "***in possesso del certificato di prevenzione incendi***". L'inserimento del riferimento al possesso del CPI ovviamente crea problemi e perplessità di applicazione della disposizione per tutte le attività che non abbiano ancora ottenuto il CPI ma che, ovviamente, dovrebbero comunque procedere al riesame del Rapporto di sicurezza.

- **Modifiche senza aggravio del rischio (punto n° 5 dell'allegato L)**

Si rileva l'opportunità di giungere a un'effettiva semplificazione ed armonizzazione delle procedure di prevenzione incendi con quelle previste ai fini della normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti.

E' quindi necessario prevedere che le modifiche che non comportano aggravio del rischio ai fini "Seveso" siano considerate modifiche che non comportano aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza ai fini antincendio (vd. art. 4, comma 6 del DPR 151/2011).

Nella formulazione attuale dell'Allegato L (vd. punto 5.1.) si fa, di contro, riferimento alla piena applicazione delle norme di cui al DPR 151/11 e del DM 7.08.12.

Inoltre, al fine di evitare la presentazione di doppia documentazione (ai fini "Seveso" ed ai fini di prevenzione incendi) è opportuno che l'obbligo di presentazione della SCIA per le modifiche che non comportano aggravio venga considerato assolto dalla presentazione della dichiarazione di non aggravio ai fini "Seveso". Ciò in considerazione del fatto che i contenuti dei due documenti nella sostanza coincidono.

Al contrario, nell'Allegato L si prevede la presentazione dei due documenti separati (anche se la presentazione deve essere contestuale) con i relativi allegati anch'essi separati (vd. punto n° 5.2. dell'Allegato L) con relativa separata valutazione da parte del CTR e del Comando provinciale VVF.

Infine, risulta opportuno inserire una disposizione di particolare rilievo ai fini della semplificazione amministrativa: tale disposizione dovrebbe prevedere che le modifiche oggi indicate nell'art. 3 del DM 9.08.00 sono da ritenersi non sostanziali anche ai fini della sicurezza antincendio (vd allegato IV del DM 7.08.12) e, pertanto, sono documentate nell'ambito delle procedure del riesame del rapporto di sicurezza e di rinnovo del certificato di conformità antincendio.

- **Disposizioni transitorie (art. 8 dell'Allegato L)**

Nell'Allegato L si prevede un"doppio binario", stabilendo che per le attività (ovviamente numerose e complesse) per le quali è conclusa la valutazione del Rapporto di sicurezza ma il CPI non risulta rilasciato continua ad applicarsi il DM 19.03.2001. Peraltro, il richiamo a tale provvedimento (che – per inciso – risulterebbe abrogato dall'art. 32, comma 2, lett. m dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva) risulta di difficile applicazione proprio alla luce dell'entrata in vigore del DPR 151/11 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Invero, proprio per le difficoltà di applicazione del suddetto DM 19.03.01 a seguito dell'entrata in vigore del DPR 151/11, l'art. 8, comma 7 del D.L. 101/13 prevedeva la necessità di adeguare le procedure di cui al citato DM 19.03.01 di prevenzione incendi per le attività "Seveso", giungendo ad una effettiva semplificazione delle stesse.